

CAPO V REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO (Regolamento da intendersi come parte integrante del Regolamento d'Istituto e del Patto di corresponsabilità, Allegati al PTOF 2016-2019)

Premessa

Per **Bullismo** si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la “vittima”. **Non è scherzo, non è gioco, non è litigio, non è una bravata.** Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di **comportamenti ripetuti**, (singolarmente o all'interno di un gruppo), da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un'altra persona. Nel bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del **bullo**, quelli della **vittima** e anche di chi assiste, gli **osservatori**. Affinchè si possa parlare di bullismo, dobbiamo rilevare i seguenti requisiti:

- **l'intenzionalità:** le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono intenzionali al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione);
- **la pianificazione:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- **la persistenza nel tempo:** le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- **l'asimmetria nella relazione,** cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;
- **l'incapacità della vittima di difendersi:** è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni;
- **la rigidità,** i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- **la paura,** sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l'adulto la situazione possa peggiorare, andando incontro ad ulteriori ritorsioni. Si preferisce pertanto subire in silenzio sperando che tutto passi.

Il **fenomeno del Cyberbullismo** viene così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 “*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo*” (art.1). Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyber bullismo dal bullismo tradizionale:

- **l'anonimato:** spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- **assenza di relazione** tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- **mancanza di feedback emotivo:** il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;

- **spettatori infiniti**: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Rientrano nel cyber bullismo le seguenti situazioni:

- **Flaming**: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico
- **Impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività on line
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Il Liceo G. Meli dichiara in maniera chiara e ferma l'inaccettabilità di qualsiasi forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di cyberbullismo. Attraverso i propri regolamenti, il patto di corresponsabilità, le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive, l'azione formativa rivolta agli studenti, alle famiglie e a tutto il personale della scuola, l'Istituto coinvolge l'intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto agli studenti in difficoltà.

L'intervento educativo, ispirato e guidato dall'idea del bene comune all'interno del microsistema/classe che interagisce con altri microsistemi (scuola e famiglia) e all'interno del più ampio sistema sociale, si esplica in tre momenti e fasi fondanti:

- prevenire;
- promuovere;
- contrastare

Al fine di realizzare pienamente un approccio preventivo significativo ed efficace e un completo processo di "rieducazione", saranno messe in atto azioni di acquisizione/adeguamento delle competenze prosociali, come indicato nella tabella sinottica posta in calce al presente Regolamento.

Il presente Regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento d'Istituto e del Patto di corresponsabilità, Allegati al PTOF 2016-2019.

Esso assume come quadro di riferimento la normativa di seguito indicata: artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana; artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; artt. 2043-2047-2048 Codice Civile; Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo"; direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità"* (di seguito riportata); direttiva MIUR n.1455/06; linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR Aprile 2015); D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti"; Legge 71/2017.

Direttiva 15 marzo 2007-Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti(artt.1,2,3,4,6,8,10)

- 1. L'uso dei cellulari da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998).*
- 2. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni.*
- 3. Si ribadisce che le sanzioni disciplinari applicabili devono essere individuate da ciascuna istituzione scolastica autonoma all'interno dei regolamenti di istituto in modo tale da garantire, con rigore ed in maniera efficace, il rispetto delle regole, della cultura della legalità e della convivenza civile.*
- 4. Le scuole sono chiamate a verificare che i regolamenti di istituto contengano sanzioni idonee e conformi con quanto previsto dalla normativa vigente.*
- 6. Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di apprendimento, vale anche per il personale docente, come già previsto con precedente circolare ministeriale (n. 362 del 25 agosto 1998) .*
- 8. Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di bullismo,"sarà possibile applicare, a seguito dell'approvazione delle modifiche normative proposte, sanzioni più rigorose che potranno condurre anche alla non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.*
- 10. Dirigenti, docenti e personale tecnico e amministrativo hanno doveri deontologici e professionali sia di vigilanza sui comportamenti degli studenti in tutti gli spazi scolastici che di tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni. L'inosservanza di questo dovere è materia di valutazione disciplinare.*

La scelta del Liceo Meli è quella di **vietare l'utilizzo di smartphone durante il tempo scuola**, al fine di contenere il rischio della diffusione di comportamenti e/o contenuti nocivi e dannosi, fatta eccezione per i casi in cui sia concessa esclusiva autorizzazione da parte del personale della scuola per fini didattico-educativi. A tal proposito si ribadisce che se lo studente utilizza il cellulare (o altri dispositivi affini) durante il tempo scuola, questo comporterà il ritiro immediato e temporaneo del cellulare da parte del docente e la riconsegna solo al genitore o suo delegato.

L'uso improprio di telefono cellulare, smarthphone e/o tablet durante il tempo scuola (quindi anche visite d'istruzione e attività extracurricolari) e del web in caso di attività didattiche che ne richiedano l'utilizzo a scuola, comporterà l'attivazione di adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari secondo quanto stabilito da questo Regolamento.

Art.20 Dirigente scolastico, Organi collegiali e figure di sistema; responsabilità

Il Dirigente Scolastico:

- coinvolge, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo tutte le componenti della comunità scolastica;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali, didattiche ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;

- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo rivolti al personale docente, al personale Ata, agli alunni e alle famiglie;
- predisporre sul sito istituzionale della scuola uno spazio riservato al tema della prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo.

Il Collegio dei Docenti:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno e su indicazione del Dirigente Scolastico, individua un referente per il bullismo e cyberbullismo

Il Referente per il bullismo e cyberbullismo:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- collabora al coordinamento delle attività di prevenzione ed informazione sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare operativamente progetti di informazione/formazione;
- cura eventuali rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.

Il Consiglio di classe:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Il Docente:

- intraprende azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I Genitori:

- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;

Gli Alunni:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali e non, che inviano;
- non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo esclusivo consenso del docente;
- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

Art.21 Segnalazione di casi e provvedimenti disciplinari e di sostegno

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto, qualora vengano a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo e/o cyberbullismo, ne devono dare informazione immediata per iscritto al Dirigente Scolastico.

Qualora unitamente ai fenomeni di bullismo o cyber bullismo, si ravvisi l'ipotesi di reati procedibili d'Ufficio (es. *minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali"*), si dovrà sporgere immediatamente denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Il Dirigente, a questo punto, attiva nei confronti dello/gli studente/i che ha/hanno commesso atti di bullismo/cyberbullismo, le fasi della procedura come di seguito indicate, al fine di individuare e mettere in atto provvedimenti non di carattere punitivo ma educativo, e di sanzionarli sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto (Art.8) così come integrato dal presente Regolamento.

PRIMA FASE: analisi e valutazione dei fatti denunciati

SECONDA FASE: risultati sui fatti oggetto di indagine

TERZA FASE: azioni e provvedimenti

- Supporto e protezione alla vittima; evitare che la vittima si senta responsabile
- Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altri...)
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione);
- Convocazione straordinaria del Consiglio di interclasse o classe
- Lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyberbullo
- Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo
- Valutazione di un intervento personalizzato, che abbia come obiettivi lo sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, l'aumento della positività, l'evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, lo sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione
- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità
- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

- **NB.** Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

All'art.8 del Regolamento d'Istituto vengono elencate le corrispondenze Mancanze/Sanzioni, che si intendono integrate da quanto di seguito indicato:

Premesso che un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, diviene **GRAVE** quando commesso o diffuso attraverso l'uso di smartphone e tablet sulla rete internet, poiché il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web, che ne comporta un'automatica potenziale condivisione globale delle stesse, si riporta quanto segue

TABELLA SINOTTICA INFRAZIONE/SANZIONE

INFRAZIONE	PROVVEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
L'alunno, nonostante il divieto, utilizza dispositivi elettronici durante le ore di lezione per chiamate o messaggi o per altro uso non consentito (giochi, musica, chat, etc.)	Ritiro temporaneo del cellulare Nota sul registro di classe Convocazione della famiglia In caso di uso reiterato, *provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti (v. pag.9)	Docente e/o C.d.C
L'alunno, nonostante il divieto, utilizza dispositivi elettronici durante una verifica scritta	Ritiro temporaneo del cellulare Nota sul registro di classe Convocazione della famiglia	Docente e/o C.d.C

	In caso di uso reiterato, *provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti (v. pag.9)	
L'alunno effettua riprese audio, foto o video, senza previa autorizzazione per scopi unicamente didattici	Ritiro temporaneo del cellulare Nota sul registro di classe Intervento del C.d.C. *Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti (v. pag.9)	CdC (Componente rappresentanti dei genitori, degli alunni e famiglia/e dell'interessato/a) alla presenza del DS ed eventualmente del Referente cyberbullismo
L'alunno diffonde a terzi, in modo non autorizzato, audio, foto o video in violazione delle norme sulla privacy	Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro di classe Convocazione del C.d.C. per valutare la gravità del fatto commesso * Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti (v. pag.9)	CdC (Componente rappresentanti dei genitori, degli alunni e famiglia/e dell'interessato/a) alla presenza del DS ed eventualmente del Referente cyberbullismo
L'alunno usa insulti, termini volgari e offensivi ai danni di altri studenti;	* Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare	CdC (Componente rappresentanti dei genitori, degli alunni e famiglia/e

<p>ricorre ad atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli</p> <p>Questi comportamenti vengono diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggiera istantanea, ecc</p>	<p>all'interno degli organi competenti (v. pag.9)</p> <p>Sanzioni di tipo B,C (Regolamento d'istituto, art.8)</p>	<p>dell'interessato/a) alla presenza del DS ed eventualmente del Referente cyberbullismo</p>
<p>L'alunno fa ricorso alla violenza all'interno di una discussione, mettendo in pericolo l'incolumità altrui</p> <p>L'alunno fa ricorso all'utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui</p> <p>L'alunno fa ricorso alla propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone</p> <p>Questi comportamenti vengono diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggiera istantanea, ecc</p>	<p>* Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti (v. pag.9)</p> <p>Sanzioni di tipo B,C,D (Regolamento d'istituto, art.8)</p>	<p>CdC (Componente rappresentanti dei genitori, degli alunni e famiglia/e dell'interessato/a) alla presenza del DS ed eventualmente del Referente cyberbullismo</p>
<p>L'alunno danneggia volontariamente strutture, attrezzature e beni della scuola (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne....)</p> <p>Questi comportamenti vengono diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggiera istantanea, ecc</p>	<p>* Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti (v. pag.9)</p> <p>Sanzioni di tipo B,C,D (Regolamento d'istituto, art.8)</p>	<p>CdC (Componente rappresentanti dei genitori, degli alunni e famiglia/e dell'interessato/a) alla presenza del DS ed eventualmente del Referente cyberbullismo</p>

***Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti:**

- Azioni di tutoraggio dei compagni più deboli
- Percorsi di studio individuali mirati all'approfondimento del fenomeno, anche con la produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi in oggetto
- Partecipazione ad attività di gruppo su temi relativi ad argomenti strategici che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia...).
- Relazione informativa rivolta alla classe, relativa ai percorsi di approfondimento svolti
- Partecipazione guidata, insieme alla Referente d'Istituto, all'organizzazione di azioni informative sul fenomeno, quali incontri con le forze dell'ordine, attività progettuali ecc
- Partecipazione guidata ad azioni di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, quali collaborazione al riordino di materiali bibliotecari
- Partecipazione ad iniziative di solidarietà promosse dalla scuola
- Obbligo alla frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale